

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori della VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) – Senato della Repubblica

in qualità di Presidente della SIPed, unitamente ai Colleghi Fiorucci e Bobbio, membri del Direttivo della SIPed, Società Italiana di Pedagogia che raccoglie circa 700 docenti universitari di pedagogia, vi ringrazio per questa audizione che testimonia una spiccata sensibilità da parte vostra per le tematiche connesse alla formazione, ai profili e agli ambiti di professionalità di oltre 200 mila educatori e pedagogisti.

Le problematiche oggetto di questa audizione vertono sull'interpretazione coordinata di due distinti dispositivi legislativi:

- **La legge 205/2017** meglio nota come *legge di bilancio* in cui, dal comma 594 al 601, sono state riconosciute e giuridicamente normate le professionalità dell'*educatore socio-pedagogico laureato nella classe L-19*, e del *Pedagogista laureato nelle classi Magistrali*. Tale legge, per problematiche connesse alla sua approvazione, ha lasciato in ombra taluni aspetti invece presenti nell'originale progetto *Iori* (Iori a.c.2656 e a.s.2443), e che oggi necessitano di essere più attentamente riconsiderati in quanto la loro omissione sta creando margini di ambiguità ed incertezza nell'ambito delle professioni educative.
  - **Il decreto 65 della legge 107/2015** concernente il sistema integrato 0-6 anni, ove l'articolo 4, comma 1- lett. e), del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che, per diventare educatore dei servizi educativi per l'infanzia, sia necessario uno seguenti titoli (a partire dal 2019/2020): laurea nella classe L-19, *Scienze dell'educazione e della formazione*, ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, con 60 CFU sulla prima infanzia 0-3 anni; laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione sugli anni 0-3 per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università (quello istituito dal detto DM 378/2018). Questo decreto, che norma la formazione di Educatori per i ruoli degli asili nido all'interno della laurea triennale L-19 ha lasciato non esplicitati aspetti che meritano invece una più rigorosa chiarificazione.
- a) Rispetto alla legge 205/17 dobbiamo rilevare la necessità di armonizzare il suo dispositivo con quello della 520/98, che istituiva la figura dell'educatore sanitario nell'ambito dei corsi in medicina. Un'interpretazione restrittiva delle norme rischia di escludere i laureati della classe L-19 in *Scienze dell'educazione e della formazione* dai presidi sociosanitari e della salute. Tale interpretazione urta contro il dettato dell'ordinamento della classe di laurea L-19 in Scienze della formazione e dell'educazione (**DM 16 marzo 2007** Determinazione delle classi delle lauree - GU n. 153 del 6 luglio 2007 - allegato) che espressamente cita come sbocchi occupazionali le attività di educatore "in strutture pubbliche o private che gestiscono e/o erogano **servizi sociali e socio-sanitari**" ed è stata inoltre ruscata dalla **sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) N. 05337/2015 REG.PROV.COLL. N. 03602/2015 REG.RIC** – Stante la distinzione dei due profili, dei quali, peraltro, si è discusso in sedi autorevoli di un'eventuale unificazione, chiediamo **di riconoscere al comma 594 della legge 205/17 all'art.1 tra gli ambiti di lavoro degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti anche "i servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute"**. La novella legislativa distingue espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, rispetto a quello dell'educatore professionale socio-sanitario dovuta ad una realtà occupazionale ben delineata e chiaramente rispondente a competenze

specificamente diverse: le due figure rispondono a bisogni diversi, educativi o riabilitativi che vengono non a escludersi ma a integrarsi.

Le ragioni di tali riconoscimento, oltre che determinate da ragioni di equità, buon senso e di evidenza empirica – negli ultimi 20 anni molti laureati in tali classi di concorso sono stati assunti in tali contesti ed hanno dimostrato capacità professionali ovunque apprezzate – sono dovute anche al fatto che il numero degli educatori socio-sanitari laureati nella Facoltà di Medicina è esiguo e, se non si dovesse correggere tale situazione, molti centri socio-sanitari, a loro volta, rischierebbero di restare senza personale.

- b) Rispetto alla legge 65 chi pare opportuno specificare, **al comma 595** che *“Chi è in possesso del titolo di Pedagogista o equipollente può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”*. Si avrebbe altrimenti l’assurdo di Pedagogisti laureati magistrali, in grado di svolgere funzioni di gestione, programmazione e coordinamento di servizi socio-educativi, ma non abilitati a lavorare come educatori negli stessi. Nel caso, inoltre, di laureati magistrali che non abbiano una pregressa laurea triennale in Scienze dell’educazione, ma provengano da altri corsi di studio, va ricordato che sotto il profilo giuridico i criteri di riconoscimento dei crediti operati dalle commissioni didattiche delle università impongono il recupero degli eventuali cfu mancanti, al fine di ottenere una preparazione congruente al conseguimento della laurea triennale L. 19.

Si chiede inoltre, rispetto **al comma 599**, che sia aggiunto il seguente periodo: *“I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività”*. Ciò al fine di sanare il pregresso (sia formativo, connesso alla spendibilità della vecchia laurea in Pedagogia, che professionale) e di consentire agli operatori dotati di comprovata esperienza nel campo del coordinamento di proseguire la loro attività professionale.

Prof.Simonetta Polenghi  
Ordinaria di Storia della pedagogia  
Università cattolica del Sacro Cuore, Milano  
Presidente SIPed, Società Italiana di Pedagogia

Prof.Massimiliano Fiorucci  
Ordinario di Pedagogia generale e sociale  
Università degli Studi di Roma Tre  
Membro del Direttivo SIPed

Prof.Andrea Bobbio  
Associato di Pedagogia generale e sociale  
Università della Valle d’Aosta  
Membro del Direttivo SIPed



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il DM 18 marzo 2005;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modificazioni, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli Ordini professionali interessati;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'articolo 13, comma 2 del D.M. 270/2004 e vista la mozione della stessa Conferenza del 7 marzo 2006;

VISTI i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;

RILEVATO che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea è stato restituito con osservazioni dalla Corte dei Conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni nel testo del decreto stesso;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio 2007;



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

DECRETA

Art.1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.

8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

9. Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

### Art. 2

1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.

### Art. 3

1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

### Art.4

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.





## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art.5

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

### Art.6

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art.7

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro

### Classi di laurea

|      |  |  |
|------|--|--|
| L-1  | <u>BENI CULTURALI</u>  |  |
| L-2  | <u>BIOTECNOLOGIE</u>   |  |
| L-3  | <u>DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA</u> |  |
| L-4  | <u>DISEGNO INDUSTRIALE</u>   |  |
| L-5  | <u>FILOSOFIA</u>   |  |
| L-6  | <u>GEOGRAFIA</u>   |  |
| L-7  | <u>INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE</u>  |  |
| L-8  | <u>INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE</u>  |  |
| L-9  | <u>INGEGNERIA INDUSTRIALE</u>  |  |
| L-10 | <u>LETTERE</u>   |  |
| L-11 | <u>LINGUE E CULTURE MODERNE</u>  |  |
| L-12 | <u>MEDIAZIONE LINGUISTICA</u>  |  |
| L-13 | <u>SCIENZE BIOLOGICHE</u>  |  |
| L-14 | <u>SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI</u>   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| L-15 | <u>SCIENZE DEL TURISMO</u>  |  |
| L-16 | <u>SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE</u>                                 |  |
| L-17 | <u>SCIENZE DELL'ARCHITETTURA</u>  |  |
| L-18 | <u>SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE</u>                                   |  |
| L-19 | <u>SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE</u>   |  |
| L-20 | <u>SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE</u>  |  |
| L-21 | <u>SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE</u> |  |
| L-22 | <u>SCIENZE DELLE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE</u>  |  |
| L-23 | <u>SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA</u>   |  |
| L-24 | <u>SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE</u>  |  |
| L-25 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI</u>   |  |
| L-26 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI</u>   |  |
| L-27 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE</u>  |  |
| L-28 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE</u>   |  |
| L-29 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE</u>   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| L-30 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE</u>                                     |  |
| L-31 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE</u>                                |  |
| L-32 | <u>SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA</u>                  |  |
| L-33 | <u>SCIENZE ECONOMICHE</u>   |  |
| L-34 | <u>SCIENZE GEOLOGICHE</u>   |  |
| L-35 | <u>SCIENZE MATEMATICHE</u>  |  |
| L-36 | <u>SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI</u>               |  |
| L-37 | <u>SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE</u>       |  |
| L-38 | <u>SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI</u>        |  |
| L-39 | <u>SERVIZIO SOCIALE</u>   |  |
| L-40 | <u>SOCIOLOGIA</u>   |  |
| L-41 | <u>STATISTICA</u>   |  |
| L-42 | <u>STORIA</u>   |  |
| L-43 | <u>TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI</u> |  |

## L-19 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

### OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono aver acquisito:

- \* conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere;
- \* conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità;
- \* abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza;
- \* una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi;
- \* il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- \* adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, ecc.); sbocchi occupazionali sono anche in attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l'infanzia e per la preadolescenza.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- \* comprendono in ogni caso attività finalizzate a garantire le adeguate conoscenze di base;
- \* si differenziano tra loro al fine di perseguire maggiormente alcuni degli obiettivi indicati rispetto ad altri, oppure di approfondire particolarmente alcuni settori applicativi;
- \* prevedono, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligatorietà di tirocini formativi presso scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica

amministrazione, e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

| <b>ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI</b> |  |   |            |                 |
|--|--|---|------------|-----------------|
| <b>Attività formative:</b>               | <b>Ambiti disciplinari</b>   | <b>Settori scientifico-disciplinari</b>   | <b>CFU</b> | <b>Tot. CFU</b> |
| <b>Di base</b>                           | <b>Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche</b>                    | M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale<br>M-PED/02 - Storia della pedagogia<br>M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale<br>M-PED/04 - Pedagogia sperimentale  | 20         | <b>40</b>       |
|  | <b>Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche</b> | M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche<br>M-FIL/01 - Filosofia teoretica<br>M-FIL/03 - Filosofia morale<br>M-FIL/06 - Storia della filosofia<br>M-PSI/01 - Psicologia generale<br>M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione<br>SPS/01 - Filosofia politica<br>SPS/07 - Sociologia generale<br>SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 20         |                 |
| <b>Caratterizzanti</b>                   | <b>Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche</b>                    | M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale<br>M-PED/02 - Storia della pedagogia<br>M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale<br>M-PED/04 - Pedagogia sperimentale  | 20         | <b>50</b>       |



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p><b>Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche</b></p> | <p>IUS/01 - Diritto privato<br/> IUS/07 - Diritto del lavoro<br/> IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico<br/> IUS/10 - Diritto amministrativo<br/> IUS/17 - Diritto penale<br/> M-GGR/01 - Geografia<br/> M-GGR/02 - Geografia economico-politica<br/> M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni<br/> M-STO/01 - Storia medievale<br/> M-STO/02 - Storia moderna<br/> M-STO/04 - Storia contemporanea<br/> M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche<br/> M-STO/06 - Storia delle religioni<br/> SECS-P/07 - Economia aziendale<br/> SECS-P/10 - Organizzazione aziendale<br/> SECS-S/05 - Statistica sociale<br/> SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro<br/> SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale</p> |  |  |
|  | <p><b>Discipline scientifiche</b></p>                                   | <p>BIO/01 - Botanica generale<br/> BIO/05 - Zoologia<br/> BIO/07 - Ecologia<br/> BIO/08 - Antropologia<br/> BIO/09 - Fisiologia<br/> BIO/18 - Genetica<br/> CHIM/03 - Chimica generale e inorganica<br/> FIS/01 - Fisica sperimentale<br/> FIS/05 - Astronomia e astrofisica<br/> FIS/08 - Didattica e storia della fisica<br/> GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia<br/> GEO/06 - Mineralogia<br/> GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera<br/> INF/01 - Informatica<br/> ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni<br/> M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie<br/> M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza</p>   |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>M-GGR/01 - Geografia<br/> M-PSI/03 - Psicometria<br/> MAT/01 - Logica matematica<br/> MAT/02 - Algebra<br/> MAT/03 - Geometria<br/> MAT/04 - Matematiche complementari</p>  |  |  |
|  | <b>Discipline linguistiche e artistiche</b>                    | <p>ICAR/17 - Disegno<br/> L-ART/02 - Storia dell'arte moderna<br/> L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea<br/> L-ART/05 - Discipline dello spettacolo<br/> L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione<br/> L-ART/07 - Musicologia e storia della musica<br/> L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea<br/> L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana<br/> L-LIN/01 - Glottologia e linguistica<br/> L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne<br/> L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese<br/> L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola<br/> L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese<br/> L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca<br/> M-FIL/04 - Estetica<br/> M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi</p> |  |  |
|  | <b>Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili</b> | <p>M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale<br/> M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica<br/> M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione<br/> M-PSI/05 - Psicologia sociale<br/> M-PSI/08 - Psicologia clinica<br/> MED/25 - Psichiatria<br/> MED/38 - Pediatria generale e specialistica<br/> MED/39 - Neuropsichiatria infantile<br/> MED/42 - Igiene generale e applicata<br/> MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate</p>  |  |  |

|        |
|--------|
| TOTALE |
|--------|

|    |
|----|
| 90 |
|----|